

STATUTO

ART. 1 – Denominazione

E' costituita un'associazione di volontariato culturale e di impegno civile denominata "**Gruppo senza sede**": è una libera Associazione apartitica, con durata illimitata, senza scopo di lucro, che opera ai sensi della legge 266/91 della L.R. 38/94 e delle norme del Codice Civile.

ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede a Trino, in corso Cavour, n. civico 64/a.

ART. 3 - Scopi e finalità

Scopo dell'Associazione è quello di:

- contribuire alla crescita di una società civile che attribuisca un ruolo centrale alla dignità ed al benessere della persona, che tenga conto delle esigenze della collettività, che sviluppi i valori della libertà, della solidarietà, del rispetto reciproco, della democrazia partecipata.
- proporsi come punto di riferimento, di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali nelle loro più svariate forme.

L'Associazione può sviluppare la sua attività in molteplici iniziative, in particolare con:

- l'organizzazione di incontri pubblici, dibattiti, confronti, conferenze, seminari;
- la elaborazione, la pubblicazione, l'edizione di documenti, studi e ricerche;
- la promozione di eventi sociali e culturali di ogni natura e genere.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Le prestazioni dei soci non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra chi aderisce e l'Associazione. Essa può assumere, ad esclusione dei Soci, personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto delle finalità statutarie.

ART. 4 – Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in:

soci fondatori: sono coloro che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale ed economico, alla nascita dell'Associazione e che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

soci ordinari: sono coloro che aderiscono agli scopi statutari e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è esclusivamente nominativa.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto; hanno l'obbligo di rispettare lo statuto dell'Associazione, versare nei termini la quota associativa e non operare in contrasto con lo spirito e gli ideali della stessa.

La qualità di Socio si perde:

- 1) per dimissioni, presentate dal Socio per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 2) per decadenza in caso di decesso del Socio o sua incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna o procedimenti penali per fatti incompatibili con sua permanenza nell'Associazione;
- 3) per esclusione, quando il Socio:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali;
 - b) abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'associazione;
 - c) si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
 - d) arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione;
 - e) tenga in privato o in pubblico riprovevole condotta;

Nel caso di dimissioni o morte come esposto nei precedenti commi il recesso avrà decorrenza immediata e il Socio sarà escluso dal libro dei Soci.

Negli altri casi, previo discrezionale provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo, l'assemblea provvederà alla delibera di espulsione.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 5 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote di adesione e contributi degli aderenti, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come disposto dal D.M. 25/05/95, contributi di privati, contributi di enti pubblici, associazioni, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni (tutti regolarmente documentati).

Le quote di adesione sono determinate dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo; i contributi da privati, enti ed associazioni non devono modificare e/o condizionare le finalità né le attività dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 – Rendiconto consuntivo economico e finanziario

Il Consiglio direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un bilancio (rendiconto) consuntivo economico e finanziario, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

Il documento deve essere disponibile per la visione e consultazione presso la sede dell'Associazione.

ART. 7 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario

Le cariche hanno durata annuale e sono a titolo gratuito. Possono accedere alla cariche tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e per i quali non è in corso alcun provvedimento di espulsione.

ART. 8 – L'Assemblea dei Soci

Fanno parte dell'Assemblea dei Soci tutti i Soci dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci svolge le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario
- elegge i membri del Consiglio direttivo
- approva gli indirizzi politici e programmatici ed il bilancio
- stabilisce l'importo delle quote associative ed i termini entro cui effettuare i versamenti;

- decide in merito all'esclusione dall'Associazione degli iscritti la cui condotta non sia coerente con natura, finalità e principi dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano necessario o ne faccia esplicita richiesta 1/10 degli iscritti. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere resa pubblica mediante un avviso presso la sede dell'Associazione e mediante comunicazione scritta contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da inviare agli associati almeno sette giorni prima. L'assemblea dei Soci in prima convocazione è costituita a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati ; in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre convocare un'Assemblea straordinaria che è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria ed occorrerà il voto favorevoli dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da:

- Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- un numero pari di consiglieri (4 – 6 – 8) designati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- coordina le attività dell'Associazione
- presenta all'Assemblea dei soci il programma annuale delle attività ed i bilanci
- sceglie gli strumenti più opportuni ed assume decisioni utili al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei Soci;
- cura i rapporti con gli organi di informazione;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- proporre all'assemblea azioni disciplinari nei confronti dei Soci.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza.

ART. 10 – Il Presidente

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- coordina le attività dell'Associazione, ne rappresenta la sintesi e garantisce l'unità;
- è garante dell'indirizzo politico indicato dall'Assemblea dei Soci
- convoca e presiede il Consiglio direttivo
- rappresenta legalmente l'Associazione

ART. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- è responsabile della tenuta e della conservazione dei libri contabili
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie,
- cura gli aspetti fiscali delle attività dell'Associazione.

ART. 12 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea con i $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli degli aventi diritto, cessazione o estinzione il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto ad associazione operante in identico o analogo settore.

ART. 14 – Rinvio

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.